



COMUNE DI NOICÀTTARO

(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

C.F./P.Iva 05165930727 - Web-Site: www.comune.noicattaro.bari.it

V SETTORE OPERATIVO: POLIZIA LOCALE

Via Principe Umberto, n. 8 - 70016 - Noicàttaro - (BA) -

Pec: pm.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it

☎ 70016 ☎ 080.478.21.76 ☎ 080.478.30.11 - E. - Mail: o.rubino@comune.noicattaro.bari.it



Ordinanza n. 21/2016 Reg. Gen. - n. 19/2016/Settore V Polizia Locale

Oggetto: **Stato di grave pericolosità per incendi boschivi - Anno 2016 -**

AA

IL SUB COMMISSARIO VICARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 Marzo 2016, n. 118, recante: *"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2016, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 7/2014"*, pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 10.03.2016, con il quale, relativamente alle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, è stato decretato, per il **periodo dal 15 giugno al 15 settembre c.a.**, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

RILEVATO che il medesimo D.P.G.R. n. 118/2016, prevede la possibilità, in caso di necessità contingenti ed in presenza di elevate temperature, di anticipare al 1° Giugno ovvero posticipare al 30 Settembre lo stato di allertamento delle apposite strutture operative.

CONSIDERATO che con detto Decreto, il Presidente della Regione Puglia, oltre ad indicare le regole comportamentali che le preposte strutture operative dovranno adottare circa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, ha previsto l'obbligo per i Sindaci di diffonderne il contenuto, ricorrendo anche all'adozione di apposita Ordinanza, da rendere di pubblica ragione, mediante affissione nei consueti luoghi pubblici.

DATO ATTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità h24 la *"Sala Operativa Unificata Permanente"* di cui alla legge n. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze disponibili.

RILEVATO che, a norma dell'art. 15, comma 3, della legge 24.02.1992, n. 225, recante: *"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"*, il Sindaco è la massima Autorità Comunale di *"Protezione Civile"*.

VISTI il Decreto Prefettizio n. 12657 del 30.03.2015 ed il Decreto del Presidente della Repubblica del 17.04.2015 con i quali la Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO è stata nominata Commissario Prefettizio e quindi Commissario Straordinario del Comune di Noicàttaro.

RITENUTO opportuno, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale, estendere le misure di prevenzione al fine di contrastare il fenomeno degli incendi, siano essi boschivi o campestri, ordinando alcuni adempimenti in capo ai proprietari e/o conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni seminativi e non ubicati su questo territorio comunale.

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario, a tutela del decoro urbano e per prevenire gli stessi incendi, mantenere i terreni e le aree di qualsiasi natura e le loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti nell'ambito del centro abitato, costantemente puliti e curati.

VISTI gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto 16.06.1931, n. 773, recante: *"Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*.

VISTA la legge 24.02.1992, n. 225, recante: *"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"*.

VISTA la legge regionale 12.05.1997, n. 15, recante: *"Norme in materia di bruciatura delle stoppie"*.

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997, n. 59.

VISTO l'art. 50 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

VISTA la legge 21.11.2000, n. 353, recante: "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

VISTA la legge regionale 30.11.2000, n. 18, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi".

VISTO il "Piano Comunale di Protezione Civile", approvato con delibera di Consiglio Comunale del 30.12.2013, n. 82.

DATO ATTO che il Dirigente-Comandante di P.L., nella Sua qualità di Responsabile del "Servizio di Protezione Civile", ha espresso "Parere Favorevole".

Per tutto quanto precede,

D I C H I A R A

per il periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2016**, in adempimento di quanto disciplinato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3 marzo 2016, n. 118 che, depositato in atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo stato di grave pericolosità per gli incendi relativi alle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo di questo territorio comunale.

Ordina, altresì, di osservare i seguenti divieti e prescrizioni:

- 1) durante il suindicato periodo ed in tutte le aree a rischio di incendio, come innanzi individuate e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**
 - ✓ accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi autorizzati dalla Regione;
 - ✓ far brillare mine o usare esplosivi;
 - ✓ usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - ✓ usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - ✓ tenere in esercizio fornaci, forni a legna discariche pubbliche e/o private incontrollate;
 - ✓ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - ✓ esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - ✓ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - ✓ transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti;
 - ✓ inoltrare l'auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (*specialmente se catalitica*) a contatto con l'erba secca;
 - ✓ abbandonare i rifiuti nei boschi o in discariche abusive;
- 2) **entro il 15 giugno p.v.**, le società di gestione delle Ferrovie, la Provincia e gli altri Enti operanti su questo territorio comunale, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (*ivi compresi i tratturi*), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo o in prossimità di essi, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti, purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi;
- 3) i proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di

inflammabilità (*fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.*), devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (*con reperibilità H24*) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne;

- 4) ad eccezione delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo di questo territorio comunale, il Commissario può autorizzare l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (*meglio note come lanterne volanti*), a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività pirotecnica, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (*Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV*). Inoltre, sul posto si dovranno verificare, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Si precisa che, ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica sarà sospesa o annullata con provvedimento commissariale;
- 5) i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitura deve essere comunque realizzata **entro il 15 luglio 2016**;
- 6) nel periodo di validità della presente Ordinanza ed al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali in tutte le aree del territorio comunale;
- 7) ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti su questo territorio comunale, è fatto divieto di bruciare la vegetazione spontanea; fermo restando l'obbligo di realizzare, **entro e non oltre il 31 maggio 2016**, fasce protettive o precese, di larghezza non inferiore a metri quindici, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 8) i proprietari, gli affittuari e i conduttori degli oliveti e dei vigneti devono provvedere, **entro il 31 maggio 2016**, all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante, nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendio;
- 9) è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di provvedere, **entro il 15 giugno 2016**, ad eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulmine, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa, effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello allegato al D.P.G.R. n. 118 del 3.03.2016;
- 10) i proprietari, i gestori ed i conduttori di centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio c.a. a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15, sgombra di

erba secca, arbusti, residui di vegetazione ed di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche i margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

INVITA

la Cittadinanza, in caso di avvistamento di un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, a segnalare, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento, alle Autorità Locali, contattando i seguenti numeri telefonici:

- ✓ **1515 - Corpo Forestale dello Stato;**
- ✓ **115 - Vigili del Fuoco;**
- ✓ **080/4782176 - Comando Polizia Locale di Noicàttaro;**
- ✓ **080/4780001 - Stazione Carabinieri di Noicàttaro.**

INFORMA

la Cittadinanza che:

- ✚ le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1) della presente Ordinanza saranno punite, a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8, della legge 21.11.2000, n. 353, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1.032,91 fino ad un massimo di Euro 10.329,14;
- ✚ le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti 2), 5), 9) e 10) della presente Ordinanza, saranno punite, con le sanzioni previste dall'art. 11, lettera b), della L.R. 12.05.1997, n. 15, mentre le trasgressioni ai divieti previste ai precedenti punti 6) e 7) della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 11, lettera c) della precitata L.R. N. 15/1997, nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- ✚ alle trasgressioni, divieti e prescrizioni previsti al punto 8) della presente Ordinanza, saranno applicate le riduzioni/esclusioni imposte dall'Organismo pagatore AGEA, ai sensi del D.M. 30125/2009 e ss.mm.ii.;
- ✚ ogni altra inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 10, della legge n. 353/2000.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle vigenti disposizioni Statali, Regionali e Comunali.

AVVERTE

che Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali, preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

- ✚ che la presente Ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata, ai fini della generale conoscenza:
 - ✓ sul sito istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.noicattaro.bari.it>;
 - ✓ mediante manifesti murali, da affiggere per le vie dell'abitato.
- ✚ di trasmettere, con valore di notifica, copia del presente provvedimento, per accertamenti, controllo, vigilanza e per il seguito di rispettiva competenza, in favore di:
 - ✓ Comando Polizia Locale di Noicàttaro;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro;

- ✓ Comando del Corpo Forestale dello Stato - Distaccamento di Bari - Lungomare Nazario Sauro, n. 45 c/o Palazzo dell'Agricoltura - 70121 - Bari;
- ✓ Città Metropolitana di Bari - Servizio Viabilità Sud, via Castromediano n. 118 - Bari;
- ✓ Comando Polizia Provinciale - Via Amendola, n. 189/b - 70126 - Bari;
- ✓ Ferrovie dello Stato - Trenitalia - Piazza Moro, strada int. stazione FS, n. 19 - 70122 - Bari;
- ✓ Ferrovie del Sud Est - Via Amendola n. 106/D - 70126 - Bari;
- ✓ U.T.C. - Area Manutenzioni e LL.PP.;
- ✓ U.T.C. - Area Edilizia Privata;
- ✓ Ditta "Camassambiente S.p.A.", Viale della Repubblica, n. 119 - 70125 - Bari;
- ✓ Associazioni ed Organizzazioni di categoria.

Si comunica, a norma del combinato disposto di cui all'art. 3, quarto comma, in uno con il successivo art. 5, terzo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Magg. RUBINO Dott. Oscar, Dirigente-Comandante P.L..

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii., rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Manda il presente provvedimento all'Ufficio comunale competente per la pubblicazione e conseguente notifica sia agli Organi di polizia e segnatamente Comando Polizia Locale e Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro e sia alle Associazioni ed Organizzazioni di Categoria.

Dalla Residenza Comunale, Addì 6 Maggio 2016



**Il Sub Commissario Vicario
Dott. Natale CARONE**